



Decisione n. 1685 del 27 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 3 giugno 2019, in relazione all'istanza di correzione della decisione n. 1529 del 10 aprile 2019 concernente il ricorso n. 1772, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Nel corso della seduta dell'11 marzo 2019 questo Collegio ha assunto la decisione n. 1529, pubblicata il successivo 10 aprile 2019, con la quale ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente dichiarando l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente medesimo la somma di 5.060,04 euro, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo. Tale importo è stato quantificato *“in misura pari al controvalore complessivamente investito (6.205,00 euro), detratto il valore attuale delle azioni detenute (1.458,25 euro, corrispondente a 307 azioni moltiplicato per l'ultimo prezzo fatto registrare sull'HI-MTF pari a 4,75 euro per azione), per un totale di 4.746,75 euro che, rivalutato trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di valore, si attesta a 5.060,04 euro. Sulla detta somma*

rivalutata spettano, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo". In data 10 aprile 2019, la decisione è stata comunicata al Ricorrente e all'Intermediario.

2. Con nota dell'8 maggio 2019, l'Intermediario ha trasmesso istanza di correzione *ex art. 17* del Regolamento ACF, con cui ha rilevato che la decisione di che trattasi sarebbe affetta da errore materiale, in quanto il controvalore investito dal Ricorrente nel caso di specie ammonterebbe a 5.800,00 euro e non a 6.205,00 euro, producendo documentazione contabile a supporto.

DIRITTO

In merito a tale istanza si osserva quanto segue.

Nel corso dell'istruttoria relativa al ricorso sopra richiamato, l'Intermediario ha prodotto, a supporto delle proprie argomentazioni difensive, l'ordine di acquisto del 2 settembre 2011 e il modulo di adesione all'aumento di capitale del 30 settembre 2011. Ed è in base a tali evidenze documentali che questo Collegio è pervenuto alla determinazione del *quantum* risarcitorio di cui alla richiamata decisione n. 1529.

In allegato all'istanza di correzione, invece, l'Intermediario ha prodotto nuova documentazione, sostanziantesi nelle contabili attestanti l'esecuzione delle operazioni, con ivi indicato il relativo controvalore. Tali documenti, tuttavia, non erano presenti nel fascicolo istruttorio all'atto della decisione.

Ciò essendo, la quantificazione del danno così come delineata nella decisione n. 1529 risulta coerente con le evidenze documentali in quel momento disponibili, mentre l'istanza di correzione oggi in esame si fonda su documenti nuovi, non noti al Collegio al momento della decisione; documenti, questi ultimi, che l'Intermediario ben avrebbe potuto produrre in pendenza dell'istruttoria procedimentale.

Ciò porta a ritenere non accoglibile l'istanza di correzione di che trattasi, in quanto fondata su documentazione non versata in atti in sede di composizione del fascicolo istruttorio.

PQM

Il Collegio ritiene non accoglibile l'istanza di correzione. Conseguentemente, dalla data di ricezione della presente decisione decorre un nuovo termine di trenta giorni per l'adempimento da parte dell'Intermediario della decisione n. 1529, pubblicata in data 10 aprile 2019.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi